



REGIONE VENETO
PROVINCIA DI VENEZIA

COMUNE DI
FOSSO'

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
del
TERRITORIO COMUNALE

REGOLAMENTO
per la disciplina delle ATTIVITÀ RUMOROSE

Deliberazione C.C. n° 65 del 21/11/2014, esecutiva dal 6/2/2015

INDICE

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI	5
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE	5
ART.2 - DEFINIZIONI	5
ART. 3 – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE	6
ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	8
ART. 5 – VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO	11
ART. 6 – VALUTAZIONE PREVISIONALE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	11
ART. 7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO, DI CLIMA ACUSTICO E DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	12
TITOLO II° DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO IN DEROGA AI LIMITI	13
ART.8 – DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI	13
SEZIONE 1 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI	13
ART. 9 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE	13
ART.10 - ORARI	13
ART.11 - LIMITI MASSIMI	14
ART. 12 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	14
ART. 13 - EMERGENZE	15
ART. 14 - LAVORI DI BREVE DURATA	15
SEZIONE 2 MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI	15
ART.15 - DEFINIZIONI	15
ART. 16 - LOCALIZZAZIONE	16
ART.17 - LIMITI ED ORARI	16
ART.18 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	17
TITOLO III° DISCOTECHE, DISCO-PUB, PIANO BAR E SIMILARI	19
ART. 19 – LIMITI MASSIMI ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA	19
ART. 20 – LIMITI ACUSTICI ALL’ESTERNO DELLA STRUTTURA E VERSO EDIFICI CONTIGUI	19
ART. 21 – PERMESSO DI COSTRUIRE – CERTIFICATO DI COLLAUDO	19
ART. 22 - ORARIO	20

ART. 23 – ESTENSIONE DI ORARIO	20
ART. 24 - REVOCA	21
ART. 25 – ESERCIZI CON ATTIVITÀ MUSICALE PREMINENTE	21
ART. 26 – DEROGHE ALL'ORARIO	21
ART. 27 – PUBBLICI ESERCIZI CAUSA DI DISTURBO	21
TITOLO IV° ATTIVITA' RUMOROSE E INCOMODE	22
ART. 28 – COORDINAMENTO CON IL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA	22
ART. 29 – IMPIANTO E USO DI MACCHINARI E CONDIZIONATORI	22
ART. 30 – RAZZI E FUOCHI D'ARTIFICIO	23
ART. 31 – SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE E CAMPANE	23
ART. 32 – DISPOSITIVI SONORI DI ALLARME	23
ART. 33 – ATTIVITÀ RUMOROSE VIETATE	24
TITOLO V° SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI	25
ART. 34 - ACCERTAMENTI	25
ART. 35 - MISURAZIONI E CONTROLLI	25
ART. 36 - SANZIONI	25

Allegati:

- 1) Sanzioni previste per l'inquinamento acustico
- 2) Testo da inserire nei Permessi di Costruire
- 3) Testo da inserire nelle concessioni lavori in sede stradale
- 4) Testo autorizzazione alla deroga sui limiti di emissione
- 5) Fac-simile richieste autorizzazione per attività temporanee
- 6) Documentazione sui requisiti acustici passivi degli edifici
- 7) Elenco delle aree destinate a spettacolo o manifestazioni temporanee
- 8) DDG ARPAV n° 3/2008: Definizioni ed obiettivi generali per la realizzazione della Documentazione in materia di Impatto Acustico ai sensi dell'art. 8 della LQ n° 447/95
- 9) DDG ARPAV n° 3/2008: Linee Guida per la elaborazione della Documentazione di Impatto Acustico ai sensi dell'art. 8 della LQ n° 447/95

**ALLEGATO ALLA RELAZIONE TECNICA DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
DI FOSSO':**

**Regolamento per la
disciplina delle attività rumorose**

Legge 26/10/1995 n° 447

Legge Regione Veneto 10/05/1999 n° 21

Revisioni

Rif.	Data	Descrizione modifiche
Rev. 0	25/06/2013	Bozza preliminare
Rev. 0_1	04/12/2013	Bozza dopo primo incontro con Amministrazione
Rev. 0_2	09/12/2013	Bozza dopo inserimento citazione AUA
Rev. 0_3	14/03/2014	Bozza dopo correzione refusi vari
Rev. 1	18/03/2014	Versione adottata in Consiglio Comunale
Rev. 2	27/11/2014	Versione approvata in Consiglio Comunale

Fosso', 27 novembre 2014

Tecnico Competente in Acustica
(deliberazione A.R.P.A.V. n° 372 del 28/5/02)

ing. Stefano Scarparo



The image shows a circular professional stamp of the Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova. The stamp contains the text: 'ORDINE DEGLI INGEGNERI', 'Ing. Stefano G. Scarparo', and 'n° iscr. albo 2661'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento esplicita le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 1/3/91 e dell'art.6 della Legge 447/95 e disciplina:
 - a. Le modalità di svolgimento delle attività rumorose, comprese quelle per le quali sono previste deroghe ai limiti imposti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica;
 - b. La predisposizione e la presentazione ai competenti uffici comunale della documentazione prevista in caso di nuove costruzioni e nuove attività.
2. Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone non riconducibili ad attività economiche, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell'art.659 del C.P. Né trova applicazione all'interno degli ambienti di lavoro dove vige la normativa specifica. ¹

art.2 - Definizioni

1. Ai fini delle applicazioni del presente regolamento valgono le definizioni indicate dalla L.447/95 e dai relativi Decreti attuativi.
2. inoltre si intende per:
 - a. *Attività rumorosa*: attività che comporta l'impiego di sorgenti sonore e/o lo svolgimento di operazioni rumorose, con la conseguente introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli stessi.

¹ Gli schiamazzi provocati dagli avventori all'esterno dei pubblici esercizi sono da considerare rumore indotto dall'attività e pertanto obbligano il gestore a valutarne l'impatto e a mettere in atto i necessari interventi di mitigazione

Non sono da intendersi attività rumorose e da escludere dal campo di applicazione del presente regolamento:

- le attività non riconducibili ad attività economiche quali schiamazzi derivanti da attività antropiche o strepitii di animali o attività domestiche o altre attività rientranti nella disciplina dell'art. 659 del codice penale;
 - le attività rumorose prodotte all'interno dei luoghi di lavoro
 - l'utilizzo di dispositivi di segnalazione acustica disciplinati dal Codice della Strada.
 - le attività agricole svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione del prodotto
- b. *attività temporanea*: qualsiasi attività che si svolge senza continuità temporale cessando in un arco di tempo limitato e/o si svolge non stabilmente nello stesso sito.
- c. *luogo pubblico*: spazio pubblico all'aperto (anche sotto tensostrutture) o al chiuso;
- d. *luogo aperto al pubblico*: spazio privato utilizzato per pubbliche manifestazioni al chiuso o all'aperto (anche sotto tensostrutture)
- e. *cantiere itinerante*: cantiere stradale finalizzato alla manutenzione delle sedi stradali, compresi i cantieri a servizio delle reti e condotti stradali

art. 3 – Classificazione acustica e limiti di rumore

1. Tutte le sorgenti e le attività suscettibili di produrre inquinamento acustico, così come definito all'art. 2 della L. 447/95, sono tenute al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente di settore ed ai limiti imposti per le zone acustiche omogenee dal Piano di Classificazione acustica del territorio comunale. In particolare:

1) Valori limite di emissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento diurno (06.00 - 22.00)	Tempo di riferimento notturno (22.00-06.00)
I - aree particolarmente protette	45	35
II - aree prevalentemente residenziali	50	40
III - aree di tipo misto	55	45
IV - aree di intensa attività umana	60	50
V - aree prevalentemente industriali	65	55
VI - aree esclusivamente industriali	65	65

Valore limite di emissione: valore massimo di rumore emesso da una singola sorgente (intesa come attività disturbante), misurato in ambiente esterno presso il ricettore

2) Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento diurno (06.00 - 22.00)	Tempo di riferimento notturno (22.00-06.00)
I - aree particolarmente protette	50	40
II - aree prevalentemente residenziali	55	45
III - aree di tipo misto	60	50
IV - aree di intensa attività umana	65	55
V - aree prevalentemente industriali	70	60
VI - aree esclusivamente industriali	70	70

Valore limite assoluto di immissione: valore massimo di rumore che può essere immesso in ambiente esterno da più sorgenti contemporaneamente (intese come attività disturbanti), misurato presso il ricettore.

3) Valori limite differenziali di immissione

All'interno degli ambienti abitativi che si trovano nelle aree classificate da I a V, oltre ai limiti di emissione e di immissione si applicano anche i seguenti valori limite differenziali, definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (cioè il rumore che si misura quando la

sorgente disturbante è attiva) ed il livello equivalente di rumore residuo (cioè il rumore che si misura quando la sorgente disturbante non è in funzione):

- 5 dB nel periodo diurno;
- 3 dB nel periodo notturno.

Tali limiti differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- rumore derivante dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - rumore derivante da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
 - rumorosità derivante da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.
2. Nel caso in cui le attività esistenti al momento di entrata in vigore del Piano di Classificazione acustica del territorio comunale non rispettino i limiti di classe acustica nella quale sono inserite, dovranno adeguarsi a quanto previsto dall'art. 3 del D.P.C.M. 1/3/91 entro i termini previsti dall'art. 15, commi 2 e 3, della L. 447/95. Le nuove attività, come meglio indicato negli articoli seguenti, sono tenute invece a presentare, in via preventiva, la documentazione di cui all'art. 8 della L. 447/95.

art. 4 – Documentazione di impatto acustico

1. I soggetti che sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico sono i seguenti (soggetti elencati all'art. 6, comma 1, e all'art. 8, commi 1 e 2, della L. 447/95):
- i titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica o il potenziamento delle seguenti opere:
 - a. progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale
 - b. aeroporti, aviosuperfici, eliporti
 - c. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali) secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 285/92 "Nuovo codice della strada"

- d. discoteche
 - e. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchine o impianti rumorosi (ad esempio: unità di ventilazione e/o climatizzazione, impianti di aspirazione, impianti di diffusione sonora)
 - f. impianti sportivi e ricreativi
 - g. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
- i richiedenti il rilascio:
- h. di Permesso di Costruire o SCIA relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - i. di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
 - j. di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.
2. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate di seguito, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

Categorie di attività di cui all'articolo 4, comma 1 del DPR 227 del 19/11/2011:

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.

9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica – software.
20. Attività di informatica – house.
21. Attività di informatica – internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
31. Lavanderie e stirerie.
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.

- 42. Liuteria.
- 43. Laboratori di restauro artistico.
- 44. Riparazione di beni di consumo.
- 45. Ottici.
- 46. Fotografi.
- 47. Grafici.

3. La documentazione di previsione di impatto acustico (DPIA) deve essere redatta secondo le modalità previste dalle Linee Guida Regionali (DDG ARPAV n° 3/2008).

art. 5 – Valutazione previsionale del clima acustico

1. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati all'art. 8, comma 3, della L. 447/95, di seguito richiamati:
 - a. scuole e asili nido
 - b. ospedali
 - c. case di cura e di riposo
 - d. parchi pubblici urbani ed extraurbani
 - e. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate al precedente comma 1 dell'art. 4,

sono tenuti a presentare una relazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione.

2. Solamente nel caso di edifici abitativi è possibile, ai sensi del D.L. 70/2011 e della L. 106/2011, presentare autocertificazione secondo le modalità previste in allegato 6.

art. 6 – Valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici

1. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati nella tabella A dell'allegato A del D.P.C.M. 5/12/1997, richiamati nell'allegato 6 del presente Regolamento, devono presentare una relazione previsionale relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici interessati alla realizzazione, secondo quanto specificato caso per caso nell'all. 6.
2. In allegato 6 al presente Regolamento è specificata inoltre la documentazione da presentare al

termine dei lavori, ai fini del rilascio del certificato di abitabilità o agibilità.

3. Per le ristrutturazioni, l'obbligo di cui al comma 1 sussiste solamente per gli elementi oggetto di intervento (partizioni verticali – facciata – partizioni orizzontali – impianti ad uso discontinuo – impianti ad uso continuo).
4. Gli edifici relativi all'edilizia scolastica, oltre ai limiti previsti dal D.P.C.M. 5/12/97 devono soddisfare anche ai limiti relativi al tempo di riverberazione riportati nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3150 del 22/5/67.

art. 7 – Modalità di presentazione della documentazione di impatto acustico, di clima acustico e dei requisiti acustici passivi degli edifici

1. La documentazione di impatto acustico di cui all'art. 4 dovrà essere presentata all'ufficio comunale competente, eventualmente con AUA (Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del DPR n° 59 del 13/3/2013 e la DGRV n° 1775 del 3/10/2013) nei casi previsti, contestualmente alla domanda di permesso di costruire o alla SCIA. Nei casi in cui non sia previsto il rilascio del permesso di costruire o la SCIA e nei casi in cui la destinazione d'uso dell'immobile non sia nota al momento della presentazione della domanda di permesso di costruire o alla SCIA, la documentazione di impatto acustico dovrà essere presentata contestualmente alla domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio dell'attività.
2. Per i circoli privati e gli esercizi pubblici soggetti ad un diverso regime autorizzativo, la documentazione di impatto acustico dovrà essere presentata contestualmente all'istanza di autorizzazione o SCIA per l'esercizio dell'attività.
3. La documentazione di previsione di clima acustico di cui all'art. 5 dovrà essere presentata all'ufficio comunale competente contestualmente al progetto del piano di intervento oppure, nel caso di singoli edifici, contestualmente alla domanda di permesso di costruire o alla SCIA.
4. La documentazione di previsione dei requisiti acustici passivi degli edifici di cui all'art. 6 dovrà essere presentata all'ufficio comunale competente contestualmente alla domanda di permesso di costruire o alla SCIA.
5. La documentazione di impatto acustico e di clima acustico deve essere redatta in conformità alle Linee Guida Regionali (DDG ARPAV n° 3/2008).

TITOLO II° DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO IN DEROGA AI LIMITI

art.8 – Definizioni e disposizioni generali

1. Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività a carattere stagionale.
2. Tutte le attività rumorose temporanee devono essere autorizzate, ad eccezione dei casi esplicitamente richiamati in seguito. Nel caso in cui il titolare dell'attività rumorosa temporanea non faccia richiesta di autorizzazione in deroga si intende che le emissioni acustiche associate alla stessa devono rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente, incluso il limite di immissione differenziale.

Sezione 1 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

art. 9 - Impianti ed attrezzature

1. In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc..).
2. In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3 comma 1 lettera g Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

art.10 - Orari

1. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona è consentita, nei seguenti periodi:

- nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora solare;
 - nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora legale.
2. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali od assimilabili in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona, è consentita nei soli giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

art.11 - Limiti massimi

1. In condizioni normali, i limiti da non superare sono quelli previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica comunale.
2. Deroghe temporanee possono essere concesse qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti acustici di zona.
3. Il limite in deroga da non superare, inteso come livello equivalente rilevato su base temporale di almeno 10 minuti primi, è di 65 dBA. Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni. Tale limite si intende fissato in facciata alle abitazioni più prossime alle aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 60 dBA a finestre chiuse.

art. 12 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti acustici previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica, non necessita di specifica richiesta di autorizzazione.
2. Qualora il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti di emissione, pur osservando i livelli indicati al comma 3 del precedente articolo, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga, secondo lo schema dell'allegato 5, scheda A1.
3. In caso fosse inevitabile l'utilizzo di attrezzature particolarmente rumorose che si prevede che possano superare anche i livelli indicati al comma 3 del precedente articolo e per tempi prolungati, la domanda di autorizzazione di cui al comma precedente dovrà essere corredata di una idonea Documentazione Previsionale di Impatto Acustico redatta secondo le modalità previste dalle Linee Guida Regionali (DDG ARPAV n° 3/2008).

4. L'Ufficio competente, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, eventualmente sentito il parere dei servizi preposti al controllo, può autorizzare deroghe ai limiti di emissione.
5. Qualora ritenuto necessario al fine della tutela della salute pubblica, il Sindaco potrà imporre particolari adempimenti relativamente all'attivazione di macchine rumorose e all'esecuzione dei lavori rumorosi.

art. 13 - Emergenze

1. Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, facendo comunque in modo di adottare tutti gli accorgimenti possibili per limitare il disagio alla popolazione.

art. 14 - Lavori di breve durata

1. Per le attività edili che richiedono l'impiego saltuario di macchine da cantiere che non soddisfano i limiti massimi indicati nel precedente articolo 11, è ammesso l'uso delle stesse anche senza presentazione della documentazione di cui all'art. 12, esclusivamente all'interno delle fasce orarie indicate all'art. 10 e per un tempo non superiore a 3 ore.
2. Si intende per impiego saltuario quello che non supera i 10 giorni non consecutivi l'anno.
3. L'osservanza di quanto disposto nel presente articolo assolve dagli obblighi previsti dalla L. R. 21/99 art. 7, commi 1 e 1bis.

Sezione 2 MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI

art.15 - Definizioni

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive (ad esclusione di quelle motoristiche) e quant'altro necessari per la buona riuscita della manifestazione dell'utilizzo di

sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei.

2. Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale licenziata e qualora non superino le 25 giornate nell'arco di un anno solare.

art. 16 - Localizzazione

1. Le manifestazioni di cui all'art. 15, comma 1, dovranno essere ubicate nelle apposite aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di cui all'art. 4 comma 1 lettera "a" della Legge 447/95, individuate nella Zonizzazione Acustica adottata dal Comune ed evidenziate nell'elaborato grafico con apposita retinatura.
2. Altre aree non esplicitamente indicate nel piano di Zonizzazione Acustica possono essere concesse a seguito di richiesta scritta e motivata.
3. Le manifestazioni di cui all'art. 15, comma 2, ovvero svolte presso i pubblici esercizi a supporto dell'attività principale e di durata non superiore a 30 giorni l'anno possono beneficiare delle deroghe specificate nel successivo art. 17 qualora rientrino nelle zone di classe acustica III o superiore.
4. I limiti acustici delle zone di classe I e II eventualmente adiacenti a quella in cui insiste il pubblico esercizio dovranno essere comunque rispettati. All'atto della richiesta di autorizzazione il responsabile dell'attività dovrà produrre una idonea Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA), predisposta secondo i criteri e le modalità previste dalla DDG ARPAV n° 3/2008 che dimostri il rispetto di tali limiti.

art.17 - Limiti ed orari

1. In condizioni normali, i limiti da non superare sono quelli previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica comunale.
2. Deroghe temporanee possono essere concesse qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile della manifestazione ritenga necessario superare i limiti acustici di zona.

3. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate all'art.15, ad esclusione di circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento, festival o manifestazioni analoghe è consentito nei seguenti orari:
 - a) **Manifestazioni pubbliche all'aperto e al chiuso**
 - i. Dalle ore 9.00 alle ore 24.00
 - b) **Intrattenimenti musicali all'interno e/o all'esterno dei pubblici esercizi (durata di un solo giorno ripetibile per un massimo di 30 giornate nell'arco dell'anno solare)**
 - i. Dalle ore 9.00 alle ore 24.00
4. Le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento o prodotte da festival o manifestazioni analoghe sono ammesse solo se preventivamente autorizzate dal comune e comunque non possono protrarsi oltre le ore 24.00.
5. Il limite di emissione in deroga da non superare, misurato in facciata agli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai valori più elevati sulla base temporale di 10 minuti primi, è di 65 dBA. Non sono da ritenersi applicabili in nessun caso altre penalizzazioni (toni puri o componenti impulsive).
6. Non sono derogabili in nessun caso per le attività temporanee i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori e definiti nel titolo III, relativi ai livelli massimi da non superarsi all'interno dell'area accessibile al pubblico e pari a 102 dBA di livello SPL misurato con costante Slow (LASmax) e a 95 dBA di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi (LAeq,1m), secondo quanto previsto dal DPCM 16/4/99 n. 215.

art.18 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. Fatto salvo il rispetto di ogni altra normativa in ambito di sicurezza, prevenzione incendi e ordine pubblico, lo svolgimento nel territorio comunale di attività comprese nell'art. 15 deve essere esercitato nel rispetto dei limiti ed orari indicati nell'articolo 17.
2. Il titolare, gestore od organizzatore, ai fini di ottenere la deroga ai limiti indicati all'art. 17, presenta apposita domanda scritta e motivata al comune almeno 30 gg. prima dell'inizio della manifestazione, come da allegato 5, scheda B1 del presente Regolamento.
3. è facoltà del Ufficio competente autorizzare la deroga eventualmente dopo avere acquisito il parere dei Servizi preposti (ARPAV, ULSS, Commissione Provinciale Vigilanza Pubblico

Spettacolo);

4. in caso di manifestazioni di carattere eccezionale e di generale interesse potranno essere valutate richieste di deroga specifiche, a seguito di richiesta scritta e corredata di idonea e completa documentazione.

TITOLO III°

DISCOTECHES, DISCO-PUB, PIANO BAR E SIMILARI

art. 19 – Limiti massimi all'interno della struttura

1. In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero e spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, piano-bar, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, non è in nessun caso derogabile il limite all'interno dell'area accessibile al pubblico e pari a 102 dBA di livello SPL misurato con costante Slow (LASmax) e a 95 dBA di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi (LAeq,1m). Il rispetto di tali limiti dovrà essere attestato dalla documentazione prevista dal DPCM 16/4/99 n. 215.
2. L'obbligo di valutazione previsto dal DPCM 215/99 e la relativa documentazione non si applica ai pubblici esercizi.

art. 20 – Limiti acustici all'esterno della struttura e verso edifici contigui

1. Tutte le attività comprese nel presente titolo devono rispettare i limiti acustici di zona previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica. Non sono possibili deroghe se non per manifestazioni temporanee, disciplinate alla sezione 2 del titolo precedente.

art. 21 – Permesso di costruire – certificato di collaudo

1. La domanda di permesso di costruire per le strutture di cui al presente titolo deve contenere un'ideale Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA), predisposta secondo i criteri e le modalità previste dalla DDG ARPAV n° 3/2008, il cui testo è allegato al presente Regolamento, fatte salve le esclusioni previste dal DPR 227/11 richiamate all'art. 4, comma 2.
2. Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso.
3. Qualora ad una richiesta di volturazione o di nuova licenza di esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione di domanda di permesso di costruire, la documentazione di impatto acustico dovrà essere allegata alla domanda di licenza.
4. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato al parere da richiedersi agli organi preposti al controllo. La realizzazione degli interventi previsti nella DPIA e nelle eventuali prescrizioni è

condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità/usabilità della struttura e della licenza.

5. Alla documentazione già richiesta ai sensi dell'art. 25 del DPR 380/2001, il proprietario dell'immobile allega la certificazione di collaudo degli interventi previsti dalla DPIA e di quelli eventualmente prescritti dagli organi preposti al controllo.

art. 22 - Orario

1. Agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, piscine, parchi e similari, fermo restando l'obbligo di rispettare i limiti acustici previsti dalla normativa e la presentazione della DPIA, è consentito:
 - a) l'utilizzo di sistemi di diffusione sonora, all'interno del locale fino alle ore 24.00;
 - b) l'utilizzo di sistemi di diffusione sonora, all'esterno del locale, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle 23.00
 - c) l'effettuazione di spettacoli di intrattenimento musicale (musica dal vivo, karaoke, musica con disk-jockey, ecc.), all'interno del locale fatta salva la presentazione della DPIA
 - i. dal lunedì al giovedì dalle ore 15.00 alle ore 23.00
 - ii. venerdì, sabato e prefestivi dalle ore 15.00 alle ore 24.00
 - iii. domenica dalle ore 15.00 alle ore 23.00
2. Alle discoteche, sale da ballo e alle strutture con attività musicale preminente, fermo restando l'obbligo di rispettare i limiti acustici previsti dalla normativa, è consentito l'utilizzo di impianti di diffusione sonora fino alle ore 02.00 tutti i giorni della settimana.
3. In caso di utilizzo di sistemi di diffusione sonora all'esterno del locale in plateatici in concessione o aree all'aperto di proprietà non sono previste deroghe ai limiti acustici. In caso di manifestazioni a carattere temporaneo si applica quanto previsto nel precedente titolo II°.

art. 23 – Estensione di orario

1. I gestori degli esercizi pubblici possono richiedere estensioni d'orario per l'utilizzo di impianti di amplificazione sonora o l'effettuazione di spettacoli ad intrattenimento musicale fino alle ore 2.00 in presenza di idonee opere di insonorizzazione del locale, attestate tramite presentazione di relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica; tali deroghe possono essere conces-

se, in prima istanza, per periodi brevi da 1 a 3 mesi al fine di verificare l'insorgere di eventuali lamentele.

art. 24 - Revoca

1. Il Responsabile dell'ufficio competente può procedere alla revoca delle autorizzazioni di cui agli artt. 22 e 23 nel caso di accertate e fondate lamentele, salvo successivo rilascio di autorizzazione previo accertamento degli interventi tecnici idonei a consentire il rispetto della normativa vigente in materia di tutela dal rumore.

art. 25 – Esercizi con attività musicale preminente

1. Nel caso di pubblici esercizi che hanno impostato la loro attività nella forma di “piano bar”, “disco pub” e simili (e quindi con attività musicale preminente e non accessoria), l'autorizzazione viene da subito rilasciata fino alle ore 2.00 di tutti i giorni della settimana, previa dimostrazione di adozione di opere di insonorizzazione tramite presentazione di relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica e salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 23.

art. 26 – Deroghe all'orario

1. In tutti i casi eventuali deroghe all'orario di cui agli artt. 22, 23 e 25 potranno essere rilasciate dopo sei mesi di esercizio dell'attività, se non risulta pervenuta alcuna lamentela al riguardo.

art. 27 – Pubblici esercizi causa di disturbo

1. I pubblici esercizi che risultassero causa di situazioni di molestia oltre le ore 22.00 sono tenuti ad installare un dispositivo di limitazione del rumore dotato di sistema di protezione contro le manomissioni, che dovrà essere regolato in maniera da evitare il superamento del livello sonoro imposto; la taratura e il collaudo di tale dispositivo dovrà essere certificata da un tecnico competente in acustica.

TITOLO IV° ATTIVITA' RUMOROSE E INCOMODE

art. 28 – Coordinamento con il Regolamento di Polizia Urbana

1. Le attività rumorose comprese nel “Regolamento di Polizia Urbana” approvato con deliberazione n° 12 del 4/2/2013 sono soggette alle disposizioni in esso contenute.
2. Eventuali citazioni delle stesse attività negli articoli seguenti devono essere intese a conferma degli obblighi e delle previsioni del citato Regolamento.

art. 29 – Impianto e uso di macchinari e condizionatori

1. L'impianto e l'uso di macchinari e condizionatori d'aria nei garages, nelle abitazioni, sulle terrazze e sui tetti o nelle vicinanze delle stesse, deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni di qualsiasi natura.
2. L'uso di macchine spaccalegna e di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito, nelle zone in cui l'uso stesso possa determinare disturbo al vicinato, nei seguenti periodi:
 - a) nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00;
 - b) nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.
3. Le macchine sopra menzionate devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.
4. Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato disturbo al vicinato.

art. 30 – Razzi e fuochi d'artificio

- a) A seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata, può essere concessa l'accensione di fuochi d'artificio e il lancio di razzi anche per fini non tecnici o agricoli, in occasione di:
 - b) sagre paesane;
 - c) particolari ricorrenze.

art. 31 – Segnalazioni sonore, sirene e campane

- 1. Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane.
- 2. Negli stabilimenti industriali ed artigianali l'uso delle sirene è consentito dalle ore 6:00 alle ore 22:00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro, a condizione che non siano localizzati in prossimità di zone abitate.
- 3. Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, e di intensità moderata.
- 4. Fatte salve particolari deroghe concesse dal Sindaco, l'uso delle campane per le cerimonie religiose è permesso:
 - a) dalle ore 6.00 alle ore 01.00 e per un periodo continuativo non superiore a venti minuti, in occasione delle grandi Festività;
 - b) dalle ore 6.00 alle ore 21.30 e per un periodo continuativo non superiore a quindici minuti, nel rimanente periodo dell'anno.

art. 32 – Dispositivi sonori di allarme

- 1. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere conformi alle disposizioni previste dal Codice della Strada e dal Regolamento di esecuzione.
- 2. L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori, installati su edifici o su altri beni e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre

il raggio di m 250 (duecentocinquanta) e deve cessare entro 15 (quindici) minuti primi dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;

b) congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancio o rosso, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, ecc.), in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.

3. I segnali d'allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie, e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

art. 33 – Attività rumorose vietate

1. Sono vietate:
 - Le grida dei venditori di merci in genere;
 - Il trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare o ad attutire i rumori;
2. La pubblicità fonica fuori dal centro abitato è consentita negli orari stabiliti dal Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada;
3. La pubblicità fonica nell'ambito del centro abitato è consentita dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle 19.30
4. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano alla pubblicità elettorale.
5. In tutti i casi la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi da esposizione al rumore fissati dalle norme in vigore.
6. Attività rumorose, diverse da quelle sopra indicate, possono essere individuate dal Sindaco con apposita ordinanza, con cui potrà disporre speciali o particolari prescrizioni.

TITOLO V° SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

art. 34 - Accertamenti

1. Il settore Ecologia del Comune, d'ufficio o su istanza degli interessati, richiede alla sezione provinciale dell'A.R.P.A. di accertare la natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto.
2. Qualora il livello sonoro superi i limiti previsti dalla normativa vigente, i responsabili, previa diffida, sono obbligati ad eliminare la fonte del disturbo o a ridurla al di sotto dei predetti limiti.

art. 35 - Misurazioni e controlli

1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.
2. L'attività di controllo è demandata alla sezione provinciale dell'ARPAV e alla Polizia Locale nell'ambito delle rispettive competenze. Qualora ARPAV non sia in grado di provvedere alla verifica del superamento dei limiti di legge entro 30 giorni dalla richiesta di intervento, l'Amministrazione ha facoltà di affidare tale incarico a professionisti di fiducia. Le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione saranno a carico del trasgressore, ove accertato tale.

art. 36 - Sanzioni

1. In caso di inottemperanza alle precedenti norme regolamentari comunali verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, in particolare:
 - L. 447/95, art. 9 comma 1 e art. 10 commi 1, 2, 3,4;
 - L. R. 21/99, art. 8, comma 3.

In appendice al presente Regolamento è riportato un sunto delle sanzioni previste dalle norme di legge.

2. Il 30% delle somme derivante dall'applicazione delle sanzioni di cui alla L. 447/95 è destinato a costituire un fondo finalizzato alla realizzazione dei Piani di Classificazione Acustica e di risa-

namento.

3. Per le strutture di cui al TITOLO III, il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità all'interno ed all'esterno può comportare, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della licenza d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.
4. Lo stesso dicasi per le strutture di cui al TITOLO II – sez. I e per le attività produttive, limitatamente al mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità in ambiente esterno.
5. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
del
TERRITORIO COMUNALE

Allegati al Regolamento
di disciplina delle attività rumorose

allegato 1

SANZIONI PREVISTE PER L'INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 659 codice penale (anni '30)

Riguarda il disturbo della quiete e del riposo delle persone e prevede la punizione per chiunque, mediante schiamazzi, rumori od altro oppure non impedendo strepito di animali (come l'abbaiare eccessivo del cane), disturba l'occupazione o il riposo delle persone. Facendo esplicito riferimento al rumore generato da chi esercita un mestiere o una professione, l'interpretazione letterale esclude praticamente i rumori provocati da attività industriali e dal traffico veicolare. Non fissa un limite di tollerabilità.

SANZIONI: arresto fino a tre mesi e ammenda fino a L. 600.000 (€ 309,87). Se il reato è commesso da chi esercita arte o mestiere l'ammenda va da L. 200.000 (€ 103,29) a L. 1.000.000 (€ 516,46).

Art. 844 codice civile (anni '30)

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di rumore provenienti dal fondo del vicino se tale rumore non supera la normale tollerabilità. Si considera pertanto disturbante solo il rumore superiore alla normale tollerabilità, senza fissare un livello di tolleranza.

Non sono previste sanzioni.

L. 447/95 (legge quadro sull'inquinamento acustico)

Art. 9, c.1: tale articolo non prevede sanzioni dirette ma costituisce premessa per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10, c.1 della Legge medesima.

Contenuto del comma: il Sindaco, i presidenti di Provincia e di Regione e il Prefetto possono ordinare il contenimento e l'abbattimento delle emissioni sonore, compresa l'inibitoria parziale o totale dell'attività disturbante.

Art. 10, c.1: chi non rispetta le Ordinanze (comprese quelle del Sindaco) è sanzionato con **ammenda da L. 2.000.000 (€ 1.032,91) a L. 20.000.000 (€ 10.329,14)**

Nota: tale comma non prevede la dimostrazione del superamento dei limiti (che dovrebbe essere provata prima dell'Ordinanza) ma solo il rispetto dell'Ordinanza.

Art. 10, c.2: chi supera i limiti massimi di rumorosità previsti dalla normativa vigente (D.P.C.M. 14/11/99, ove sia stata realizzata la classificazione acustica del territorio, o dal D.P.C.M. 1/3/91, ove non sia ancora stata realizzata), è sanzionato con **ammenda da L. 1.000.000 (€ 516,46) a L. 10.000.000 (€ 5.164,57)**.

Art. 10, c.3: chi viola i regolamenti di esecuzione e delle disposizioni dettate in applicazione della Legge in oggetto (compresi quindi i vari Decreti Attuativi emanati dal 1996 al 1999 e i Regolamenti Comunali), è sanzionato con **ammenda da L. 500.000 (€ 258,23) a L. 20.000.000 (€ 10.329,14)**.

Art. 10, c.4: il 70% delle somme derivanti dalle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è versato all'entrata del bilancio dello stato, per essere devoluto ai Comuni per il finanziamento dei piani di risanamento.

L.R. 21/99 (classificazione acustica del territorio)

Art. 8, c.2: l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 della L. 447/95 spetta al Comune territorialmente competente.

Art. 8, c.3: chi non rispetta le disposizioni relative alle attività temporanee rumorose (cantieri edili, macchine da giardinaggio, fuochi d'artificio, attività sportive, festival) è sanzionato con **ammenda da € 300,00 a € 900,00**
Nota: tale comma non comprende gli esercizi pubblici che pertanto, nel caso non ottemperino alle disposizioni del Regolamento di Igiene (o di Polizia Locale), sono sanzionati secondo l'art. 10 della L. 447/95.

Art. 9 Il 30% delle somme derivante dall'applicazione delle sanzioni di cui alla L. 447/95 è destinato a costituire presso i Comuni un fondo finalizzato alla realizzazione dei piani di classificazione acustica e di risanamento.

allegato 2 (cantieri edili)

Testo da inserire nei permessi di costruire

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona, è consentito:

- nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora solare;
- nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora legale,

nei limiti di rumore indicati all'art. 11 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.

* * *

allegato 3 (cantieri stradali)

Testo da inserire nelle relative concessioni lavori in sede stradale

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona, è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00, entro i limiti di rumore indicati all'art. 11 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.

* * *

allegato 4 (autorizzazione alla deroga sui limiti di emissione)

A seguito della domanda di autorizzazione in deroga al superamento dei limiti di emissione, si autorizza con le seguenti prescrizioni:

- Il limite massimo da non superare, inteso come livello equivalente rilevato su base temporale di almeno 10 minuti primi, è di 65 dBA; non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni; tale limite si intende fissato in facciata alle abitazioni più prossime alle aree in cui vengono esercitate le attività;
- Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori si considera il limite di 60 dBA a finestre chiuse;
- In caso si rendesse necessario, a causa di particolari fasi di lavorazione, superare i limiti in deroga, sia temporali che acustici, indicati nella presente autorizzazione, il responsabile del cantiere dovrà presentare la Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA) redatta secondo le modalità previste dalle Linee Guida regionali (DDG Arpav n° 3/2008). La DPIA deve contenere le misure che si intendono adottare per ridurre al minimo le molestie a terzi.

allegato 5

Fac-simile di comunicazione o richiesta di autorizzazione per attività temporanee

Gli allegati seguenti comprendono i fac-simile delle comunicazioni o richieste di autorizzazione per le attività temporanee, secondo il compendio seguente:

Cantieri

Scheda A1: *Domanda* in deroga per attività temporanea di **cantieri che non rispettano** gli orari fissati dal Regolamento Comunale,

Manifestazioni e attività sportive

Scheda B1: *Domanda* in deroga per **manifestazioni** a carattere temporaneo che non rispettano i limiti acustici di emissione fissati dal Piano di Zonizzazione Acustica.

Scheda A1
(cantieri edili, stradali o assimilabili)

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
PER ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO**

carta legale
o marca da
bollo

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
FOSSO'

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____
della ditta _____ sede legale _____
(via, n.civico, località telefono)

CHIEDE

l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in
_____ da effettuarsi in
_____, via _____ n. _____ nei giorni dal
_____ al _____ e negli orari _____ in deroga
agli orari e limiti stabiliti nel Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione comunale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2)) Qualora ricorrano le condizioni previste al comma 3 dell'art. 12: Documentazione previsionale di impatto acustico redatta da un Tecnico Competente in Acustica secondo le linee guida regionali (DDG ARPAV 3/2008).

In fede.

data _____

firma

Scheda B1
(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili)

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
PER ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO**

carta legale
o marca da
bollo

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
FOSSO'

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____
della manifestazione ditta _____
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)
sede legale _____
(via, n.civico, località telefono)

CHIEDE

ai sensi del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazione per
l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____
_____ da effettuarsi in località/via _____ nei giorni dal _____
al _____ e negli orari _____ in deroga a quanto
stabilito dalle normative, adducendo le seguenti motivazioni: _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Piano di Zonizzazione Acustica e del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione comunale.

In fede.

data _____

firma

allegato 6

DOCUMENTAZIONE SUI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati nella tabella A dell'allegato A del D.P.C.M. 5/12/1997, di seguito richiamati:

categoria A:	edifici adibiti a residenza o assimilabili;
categoria B:	edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
categoria C:	edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
categoria D:	edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
categoria E:	edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
categoria F:	edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
categoria G:	edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

devono presentare la relativa documentazione secondo i casi e con le modalità schematizzate nella tabella seguente.

Fino all'emanazione di norme specifiche in materia si dovrà fare riferimento alle norme tecniche UNI EN 12354-1:2002, UNI EN 12354-2:2002 e UNI EN 12354-3:2002.

Gli edifici relativi all'edilizia scolastica devono inoltre soddisfare anche i requisiti del tempo di riverberazione riportati nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3150 del 22/05/1967.

Ai sensi della L. 106/2011, in attesa che vengano promulgati i decreti previsti dalla L. 88/2009 in attuazione della Direttiva Comunitaria 2002/49/CE, è possibile presentare autocertificazione secondo quanto previsto dal D.L. 70/2011, art. 5 commi 1 e 5.

L'autocertificazione è possibile solamente nel caso di edifici adibiti a civile abitazione e riguarda solamente la valutazione di clima acustico.

INTERVENTI EDILIZI: MODALITA' E DOCUMENTI DA PRESENTARE PER L' ACUSTICA PASSIVA DEGLI EDIFICI,

	RIEPILOGO TIPI DI INTERVENTI	NATURA DELL'INTERVENTO	MODALITA' E DOCUMENTI DA PRESENTARE
1	variazioni ed ampliamenti di edifici che non modificano lo stato dell'immobile nella destinazione, nell'articolazione dei locali e che non frazionano l'immobile.	intervento che non crea consistenti incidenze acustiche sull'edificio e su quelli limitrofi	1- dichiarazione preliminare di impegno a rispettare la specifica normativa di acustica passiva(presentazione con D.I.A. od inizio lavori) 2- certificato di regolare esecuzione per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio a firma del Direttore dei Lavori
2	ampliamenti o ristrutturazioni dell'immobile con eventuali frazionamenti massimo tre unità immobiliari avente la stessa ditta (*) .	intervento che non crea consistenti incidenze acustiche sull'edificio e su quelli limitrofi	1- dichiarazione preliminare di impegno a rispettare la specifica normativa di acustica passiva(presentazione con D.I.A. od inizio lavori) 2- certificato di regolare esecuzione per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio a firma del Direttore dei Lavori
N.B. (*) nella voce "stessa ditta" sono escluse le società immobiliari, le imprese di costruzioni, le società finanziarie. Per questo tipo di ditte e per la dicitura "ditte diverse" si demanda alle richieste fissate al punto 3, anche se il frazionamento ammette un massimo di tre unità immobiliari			
3	ampliamenti o ristrutturazioni dell'immobile con eventuali frazionamenti oltre tre unità immobiliari .	intervento che può creare consistenti incidenze acustiche sull'edificio e su quelli limitrofi	1- relazione tecnica preliminare , firmata da un tecnico iscritto nell'apposito elenco dei tecnici competenti in acustica 2-relazione tecnica finale, per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio, a firma del tecnico competente in acustica 3- eventuale collaudo acustico a campione
4	realizzazione di nuovi edifici isolati con massimo tre unità immobiliari a destinazione residenziale	intervento che non crea consistenti incidenze acustiche sull'edificio e su quelli limitrofi	1- dichiarazione preliminare di impegno a rispettare la specifica normativa di acustica passiva(presentazione con D.I.A. od inizio lavori) 2- certificato di regolare esecuzione per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio a firma del Direttore dei Lavori
5	realizzazione di nuovi edifici isolati con oltre tre unità immobiliari a destinazione residenziale che possono classare l'edificio come condominio	intervento che può creare consistenti incidenze acustiche sull'edificio e su quelli limitrofi	1- relazione tecnica preliminare , firmata da un tecnico iscritto nell'apposito elenco dei tecnici competenti in acustica 2-relazione tecnica finale, per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio, a firma del tecnico competente in acustica 3- eventuale collaudo acustico a campione
6	realizzazione di lottizzazioni ad iniziativa pubblica o privata conteneti qualsiasi tipo di edificio ed aventi destinazione residenziale/commerciale.	intervento che può creare consistenti incidenze acustiche sull'edificio e su quelli limitrofi	1- relazione tecnica preliminare , firmata da un tecnico iscritto nell'apposito elenco dei tecnici competenti in acustica 2-relazione tecnica finale, per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio, a firma del tecnico competente in acustica 3- collaudo acustico a campione

ALLEGATO 7

**Elenco aree destinate a spettacolo o manifestazioni a carattere temporaneo,
ovvero mobile ovvero all'aperto**

Area	Ubicazione	Classe acustica
1	Viale dell'Industria	VI
2	Area scolastica v.le Caduti via Fani – via Roverelli	II
3	Via IV Novembre	II
4	Via Roma – via Roncaglia	III
5	Via Roncaglia	II
6	Piazza San Bartolomeo	II
7	Via Martiri Giuliani e Dalmati	II
8	Da rotonda via Roma a via XXV aprile con parte di via Pisani	III
9	Viale dello Sport	III
10	P.zza A. Moro	III
11	Via Chiesa – Sandon	II
12	Villa Caffre'	II
13	Argine Brenta	II
14		
15		